Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Settembre 2026 –

SENTENZE **2**
DECISIONI DI INAMMISSIBILITA' **11**
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO **17**
COMUNICAZIONE RICORSI **20**

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

SENTENZE

Asciutto e altri c. Italia Ricorsi nn. 23169/16, 23834/18, 37683/19 e 17937/20 03/09/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (*sostanziale*) Art. 7 CEDU	**OGGETTO** Applicazione ai ricorrenti, condannati all'ergastolo, del regime del c.d. "ergastolo ostativo" di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), che ha reso irriducibili pene originariamente riducibili; compatibilità con la Convenzione del meccanismo di revisione introdotto dal D.L. n. 162/2022 **DECISIONE** **Violazione art. 3 CEDU (periodo anteriore alla riforma del 2022)** La Corte, richiamando le conclusioni della sentenza *Marcello Viola c. Italia* (n. 2) (n. 77633/16, §§ 93-132, 13 giugno 2019), ha ritenuto che i ricorrenti, a seguito dell'applicazione dell'art. 4-*bis* ord. pen. alle rispettive pene dell'ergastolo, si siano trovati in una situazione di incertezza, priva di una prospettiva chiara e realistica di liberazione. La violazione è stata accertata, per il ricorso n. 23834/18, con riferimento al periodo compreso tra il 2 maggio 2016 e il 10 maggio 2022 (data in cui il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 4-*bis*, riconducendo la pena al regime dell'ergastolo "ordinario") e, per gli altri ricorrenti, con riferimento al periodo compreso tra l'applicazione dell'art. 4-*bis* e il 31 ottobre 2022 (data di adozione del D.L. n. 162/2022). **Non violazione art. 3 CEDU (periodo successivo alla riforma del 2022)** La Corte ha ritenuto che il meccanismo di revisione introdotto dal D.L. n. 162/2022, come interpretato dalla Corte di cassazione (in particolare, sentenze n. 23556/2023, 38278/2023 e 19980/2024), offra ai ricorrenti una possibilità realistica di revisione della pena a condizioni chiare. Secondo la	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	Corte, la valutazione può tenere conto, oltre che del percorso rieducativo del detenuto, anche della sua residua pericolosità, purché sia assicurato un giusto equilibrio tra i due profili. Quanto alla soglia minima di 30 anni di detenzione, la Corte ha rilevato che i ricorrenti che ne avevano contestato la compatibilità con la Convenzione non avevano presentato istanze di liberazione condizionale dopo la riforma, né fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione della loro situazione specifica. **Violazione art. 7 CEDU** La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 7 CEDU, in quanto l'applicazione del regime dell'art. 4-*bis* a pene dell'ergastolo inizialmente riducibili, mediante l'interpretazione delle sentenze di condanna da parte della magistratura di sorveglianza (che ha desunto l'impiego del c.d. "metodo mafioso" anche ove le relative circostanze aggravanti non fossero state contestate o fossero state escluse), ha trasformato tali pene in pene irriducibili, eccedendo la mera fase esecutiva e incidendo sulla portata della pena. Per i ricorsi nn. 23169/16, 23834/18 e 37683/19, la Corte ha constatato l'applicazione retroattiva di una pena più grave; per il ricorso n. 17937/20, ha rilevato l'imprevedibilità dell'applicazione del regime ostativo, nonostante la sentenza di condanna avesse escluso le circostanze aggravanti di tipo mafioso. Sono state respinte le eccezioni del Governo relative allo *status* di vittima dei ricorrenti.	
	RIPARAZIONE **Danno patrimoniale** Ricorso n. 23169/16: domanda rigettata per difetto di nesso di causalità **Danno non patrimoniale** La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, in casi di violazione dell'art. 3 CEDU analoghi a quello presente, la constatazione della	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione. In relazione alla violazione dell'art. 7 CEDU ha liquidato, in via equitativa: Ricorso n. 23169/16: € 2.400,00 Ricorso n. 23834/18: € 2.400,00 Ricorso n. 37683/19: € 2.400,00 Ricorso n. 17937/20: € 2.400,00 **Spese legali** Ricorso n. 23169/16: € 3.000,00 Ricorso n. 17937/20: € 2.800,00 Ricorsi nn. 23834/18 e 37683/19: nessuna somma accordata	
B.C. c. Italia Ricorso n. 42909/23 03/09/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU Art. 5 §§ 1, 2 e 4 CEDU Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	**OGGETTO** Condizioni di accoglienza di un minore non accompagnato richiedente asilo in un centro di accoglienza per adulti **DECISIONE** **Violazione art. 5 §§ 1, 2 e 4 CEDU** Richiamando i principi elaborati in materia di privazione della libertà dei migranti (cfr. *Saadi c. Regno Unito* [GC], 29 gennaio 2008; *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], 15 dicembre 2016; J.A. e altri c. Italia, 30 marzo 2023; *H.D. c. Italia*, 9 aprile 2026), la Corte ha ritenuto che il soggiorno del ricorrente nel centro di accoglienza per adulti, protrattosi per circa due mesi e mezzo, costituisse una privazione della libertà in assenza di una base giuridica chiara e accessibile e di un provvedimento motivato che ne disponesse la detenzione, constatando pertanto una violazione dell'art. 5 § 1. L'assenza di una base giuridica aveva inoltre impedito al ricorrente di essere adeguatamente informato dei motivi della privazione della libertà e di poterla contestare	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	effettivamente dinanzi a un tribunale (cfr. *Khlaifia e altri c. Italia*, cit., §§ 117 e 132 ss.), determinando altresì una violazione dell'art. 5 §§ 2 e 4. **Non violazione art. 3 CEDU** Richiamando i principi elaborati in materia di condizioni di accoglienza dei minori (cfr. *Darboe e Camara c. Italia*, 21 luglio 2022, §§ 167-173), la Corte ha ritenuto che, pur in presenza di condizioni materiali non prive di criticità, gli elementi del fascicolo non consentissero di accertare l'inadeguatezza degli indumenti, dei prodotti per l'igiene e del vitto lamentata dal ricorrente, né evidenziassero una carenza significativa di attività educative e ricreative. Alla luce di tutti gli elementi disponibili, ha quindi ritenuto che le condizioni di soggiorno non avessero raggiunto la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU, dichiarando la doglianza manifestamente infondata. **Altre doglianze** Artt. 8 e 13 CEDU (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE **Danno non patrimoniale** € 4.000,00 **Spese legali** Domanda rigettata per difetto di prova	
Fratelli Romano S.p.A. e altri c. Italia	**OGGETTO** Declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione per irregolarità nel deposito dell'attestazione di conformità all'originale informatico della	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Ricorsi nn. 10241/19, 55130/19 e 26297/23 10/09/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU (*eccessivo formalismo*) Art. 6 § 1 CEDU (*parità delle armi e principio del contraddittorio*)	copia delle sentenze impugnate e/o della relativa notifica a mezzo PEC (eccessivo formalismo)	
	DECISIONE **Violazione art. 6 § 1 CEDU (eccessivo formalismo)** Richiamando la sentenza *Patricolo e altri c. Italia* (nn. 37943/17 e altri 2, §§ 86-104, 23 maggio 2024), la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano depositato, nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., copia delle sentenze impugnate e della relativa notifica a mezzo PEC, così consentendo alla Corte di cassazione di verificare sin dall'inizio la tempestività dei ricorsi. La declaratoria di inammissibilità ha pertanto rivelato un formalismo eccessivo, lesivo della sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale. **Altre doglianze (ricorso n. 10241/19)** Art. 6 § 1 CEDU – parità delle armi e principio del contraddittorio (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE **Danno patrimoniale (ricorsi nn. 55130/19 e 26297/23)** Domanda rigettata per difetto di nesso di causalità **Danno patrimoniale (ricorso n. 10241/19)** La Corte ha rigettato la richiesta della società ricorrente di riservare la decisione sulla quantificazione del danno patrimoniale in attesa dell'esito dell'azione risarcitoria che essa intendeva promuovere a livello nazionale. **Danno non patrimoniale** Ricorso n. 10241/19: € 6.000,00	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	Ricorso n. 55130/19: € 6.000,00 Ricorso n. 26297/23: € 6.000,00 **Spese legali** Ricorso n. 10241/19: € 3.572,00 Ricorso n. 55130/19: € 4.883,00 Ricorso n. 26297/23: € 19.600,00 **Misure individuali (ricorso n. 10241/19)** La Corte ha rigettato la richiesta della società ricorrente di ordinare allo Stato la rimozione degli ostacoli giuridici alla riapertura del procedimento, ribadendo che spetta agli Stati scegliere come eseguire le sue sentenze e rilevando che la stessa società non contestava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 391-*quater* c.p.c.	
Orlando e altri c. Italia Ricorsi nn. 10868/15, 31961/23 e 31978/23 24/09/2026 Comitato (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU Art. 13 CEDU	**OGGETTO** Rifiuto da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali di rimborsare le spese legali sostenute dai ricorrenti in giudizi di accesso ai documenti amministrativi in caso di soccombenza della Pubblica Amministrazione **DECISIONE** **Violazione art. 6 § 1 CEDU** Il rifiuto *ex post facto* di rimborsare le spese sostenute in giudizi vinti contro la Pubblica Amministrazione costituisce una limitazione del diritto di accesso ad un tribunale (*right of access to court*). Pur riconoscendo il margine di discrezionalità degli Stati in materia, la Corte afferma che la restrizione deve essere proporzionata e adeguatamente motivata. Il mero grado di	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	semplicità del giudizio non comporta di per sé una deroga al principio della soccombenza, ma può giustificare la liquidazione di un importo ridotto. **Altre doglianze** Artt. 1 P1 e 13 CEDU: alla luce delle conclusioni già raggiunte in ordine alla violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare l'ammissibilità e il merito di tali doglianze.	
	RIPARAZIONE **Danno patrimoniale** Ricorso n. 10868/15: € 4.421,20 Ricorso n. 31978/23: € 4.500,00 **Danno non patrimoniale** Ricorso n. 10868/15: € 3.000,00 **Spese legali** Ricorso n. 10868/15: € 4.000,00 Ricorso n. 31978/23: € 4.000,00	
Palazzi e altri c. Italia Ricorsi nn. 33854/18 e 52586/18 24/09/2026 Comitato (I Sezione)	**OGGETTO** Mancata esecuzione da parte di un comune in dissesto delle decisioni dei tribunali nazionali che avevano disposto l'acquisizione di terreni ex art. 42-*bis* D.P.R. n. 327/2001 e il pagamento della relativa indennità	**SEGNALAZIONI** -
	DECISIONE **Violazione art. 6 § 1 CEDU**	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	Alla luce della propria giurisprudenza (cfr. *De Luca contro Italia*, no 43870/04, 24 settembre 2013; *Pennino contro Italia*, no 43892/04, 24 settembre 2013; *Ventorino contro Italia*, no 357/07, 17 maggio 2011; *De Trana contro Italia*, no 64215/01, 16 ottobre 2007; *Nicola Silvestri contro Italia,* no 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto contro Italia,* no 15918/89, 20 luglio 2000), la Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni pronunciate in favore dei ricorrenti e avessero limitato in modo sproporzionato il loro diritto di accesso a un tribunale. **Altre doglianze** Art. 1 P1 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE **Danno non patrimoniale** Ricorso n. 33854/18: € 9.600,00 (per nucleo familiare) Ricorso n. 52586/18: € 9.600,00 (per nucleo familiare) **Spese legali** Ricorso n. 33854/18: € 1.000,00 Ricorso n. 52586/18: € 1.000,00 **Misure individuali** Lo Stato deve assicurare, entro tre mesi e con mezzi appropriati, l'esecuzione delle decisioni interne ancora pendenti.	
	OGGETTO	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Immobiliare Bergamella Seconda di Carlo Mariani & C. S.a.s. e altri c. Italia Ricorso n. 39536/15 24/09/2026 Comitato (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	Inadeguatezza dell'indennità di esproprio riconosciuta alle società ricorrenti in ragione dei ritardi irragionevoli imputabili alle autorità. **DECISIONE** **Violazione art. 1 P1 CEDU** La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso incompatibile *ratione personae* nella parte presentata dalla società Immobiliare Bergamella Prima di Carlo Mariani & C. S.a.s., che non era destinataria del decreto di esproprio né parte dei procedimenti interni. Quanto alle altre società ricorrenti, pur riconoscendo la legalità e la finalità di pubblica utilità dell'espropriazione, la Corte ha accertato la violazione dell'art. 1 P1 CEDU per l'inadeguatezza dell'indennità rispetto ai danni causati dagli irragionevoli ritardi delle autorità. In particolare, non erano stati compensati né l'impossibilità di utilizzare il terreno tra l'imposizione del vincolo (1963) e l'occupazione (1972), né gli effetti dell'inflazione tra il decreto di esproprio (1975) e l'avvio del giudizio (1986), in assenza di rimedi contro l'inerzia amministrativa. Tali carenze avevano imposto alle ricorrenti un onere sproporzionato. **RIPARAZIONE** **Danno patrimoniale** € 3.593.213,00 (congiuntamente alla seconda, terza e quarta società ricorrente) **Danno non patrimoniale** € 10.000,00 (congiuntamente alla seconda, terza e quarta società ricorrente) **Spese legali** € 50.000,00 (congiuntamente alla seconda, terza e quarta società ricorrente)	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'

Faratro e altri c. Italia Ricorsi n. 3331/25, 4154/25 e 29418/25 03/09/2026 Camera (I sezione) Art. 6 §1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali **DECISIONE** **Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (ricorso abusivo)** La Corte ha respinto l'eccezione relativa alla perdita della qualità di vittima, ricordando che il pagamento tardivo non è di per sé sufficiente a determinarla. Ha tuttavia rilevato che le ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non aver ricevuto alcun pagamento, sebbene questo fosse avvenuto prima della presentazione dei ricorsi, senza fornire adeguate spiegazioni. Poiché tali dichiarazioni riguardavano informazioni essenziali o comunque rilevanti ai fini della decisione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili per abuso del diritto di ricorso individuale, ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 CEDU.	**SEGNALAZIONI** -
Colletta e Zolesi c. Italia Ricorso n. 38083/07 03/09/2026	**OGGETTO** Eccessiva durata di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nella quale i ricorrenti erano creditori	**SEGNALAZIONI** La Corte ha accolto con favore l'indicazione, da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 5 febbraio 2020), del rimedio di cui all'art. 2-*bis* della legge n. 241/1990

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**DECISIONE** **Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza)** In via preliminare, la Corte ha respinto le eccezioni di incompatibilità *ratione materiae* e di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ribadendo l'applicabilità dell'art. 6 § 1 CEDU alle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Quanto alla durata della procedura (18 anni), ha ritenuto che essa fosse principalmente imputabile all'estrema complessità del caso, che coinvolgeva altre dieci società del medesimo gruppo e oltre 700 giudizi per il recupero dell'attivo. Ha inoltre valorizzato le ripartizioni parziali regolarmente effettuate, il soddisfacimento dei crediti dei ricorrenti nella misura del 96% e l'assenza di specifiche omissioni del commissario, dichiarando pertanto le doglianze ex art. 6 § 1 e art. 1 P1 CEDU inammissibili per manifesta infondatezza. **Art. 35 § 4 CEDU (incompatibilità *ratione materiae*)** Non essendo stata prospettata alcuna violazione sostenibile dell'art. 6 § 1 e dell'art. 1 P1 CEDU, la Corte ha dichiarato la doglianza ex art. 13 CEDU inammissibile per incompatibilità *ratione materiae*.	quale strumento alternativo alla legge Pinto per le procedure di liquidazione coatta amministrativa, ritenendolo tuttavia non esperibile nel caso di specie, poiché la procedura si era conclusa nel 2007.
Carletti c. Italia Ricorso n. 70189/16 03/09/2026 Comitato	**OGGETTO** Eccessiva durata di un giudizio amministrativo e adeguatezza dell'indennizzo liquidato ai sensi della legge Pinto	**SEGNALAZIONI**

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	**DECISIONE** **Art. 35 §§ 3 (a) e 4 CEDU (incompatibilità *ratione personae* – perdita della qualità di vittima)** Premesso che la perdita della qualità di vittima presuppone il riconoscimento della violazione da parte delle autorità nazionali e una riparazione adeguata e sufficiente, la Corte ha ritenuto soddisfatte entrambe le condizioni. In particolare, ha rilevato che il ricorrente non aveva comprovato i danni patrimoniali lamentati e che i giudici nazionali avevano adeguatamente motivato la quantificazione dell'indennizzo per il danno morale, tenendo conto della sua consapevolezza che l'azione promossa fosse destinata a essere dichiarata inammissibile per intervenuta prescrizione. Ritenendo quindi adeguata la riparazione accordata, la Corte ha accolto l'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima e ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompatibilità *ratione personae*.	-
Baldipera S.R.L c. Italia Ricorso n. 1742/26 03/09/2026 Camera (I sezione) Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU Art. 13 § 8 CEDU	**OGGETTO** Accesso e ispezione, da parte della Guardia di Finanza, presso la sede legale e i locali utilizzati per l'attività professionale della società ricorrente, nell'ambito di una verifica fiscale **DECISIONE** **Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (tardività)** La Corte ha rilevato che, in assenza di rimedi interni effettivi (cfr. *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia*, nn. 36617/18 e altri 12, §§ 128-129 e 133-134, 6 febbraio 2025), il termine di quattro mesi decorreva dalla data	**SEGNALAZIONI** La Corte ha precisato che, poiché nell'ordinamento italiano non sono disponibili rimedi effettivi avverso l'accesso e l'ispezione nei locali commerciali in sede di verifica fiscale (cfr. *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia*, nn. 36617/18 e altri 12, 6 febbraio 2025), il termine di quattro mesi per la proposizione del ricorso decorre dalla data dell'accesso o da quella in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	dell'accesso e dell'ispezione (19 marzo 2025). Il ricorso, proposto il 30 dicembre 2025, è stato pertanto dichiarato tardivo.	
Morelli c. Italia Ricorso n. 2829/25 17/09/2026 Art. 6 § 1 CEDU Art. 35 CEDU	**OGGETTO** Eccessiva durata del procedimento **DECISIONE** **Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza)** La Corte ha ritenuto che la durata complessiva del procedimento, pari a cinque anni, sette mesi e tredici giorni, dalla presentazione del ricorso al Tribunale di Mantova (7 giugno 2017) alla pronuncia della Corte d'appello di Brescia in sede di rinvio (19 gennaio 2023), fosse conforme al requisito del termine ragionevole (cfr. *Pretto e altri c. Italia*, 8 dicembre 1983, §§ 36-38). Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.	**SEGNALAZIONI** -
Farina c. Italia Ricorso n. 30389/24 17/09/2026 Art. 6 CEDU Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Mancata esecuzione di decisioni interne definitive recanti condanna di un'amministrazione comunale al pagamento di somme di denaro **DECISIONE** **Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (tardività)** La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività la doglianza relativa alla mancata esecuzione di una sentenza interna le cui somme erano state	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	corrisposte il 6 ottobre 2017, poiché il ricorso era stato presentato solo il 14 ottobre 2024, oltre il termine quadrimestrale previsto dall'art. 35 § 1 CEDU. **Art. 35 §§ 3 a) e 4 CEDU (manifesta infondatezza)** Con riferimento alle altre sentenze, emesse tra maggio 2012 e gennaio 2013, la Corte ha anzitutto ricordato che, pur spettando alle autorità assicurarne l'esecuzione, al creditore possono essere richiesti adempimenti quali la notificazione del titolo all'amministrazione debitrice. Il ricorrente vi aveva provveduto solo il 4 settembre 2023, dopo la scadenza della prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., senza giustificare la propria inerzia. Ritenuto tale termine ragionevole e funzionale alla certezza del diritto, la Corte ha quindi escluso la responsabilità dello Stato e dichiarato le relative doglianze inammissibili per manifesta infondatezza.	
Ferracane c. Italia Ricorso n. 17925/20 24/09/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	**OGGETTO** Eccessiva durata del procedimento e diniego dell'equa riparazione ai sensi della legge Pinto per l'esiguità del valore della controversia, con conseguente lesione del diritto di accesso a un tribunale	**SEGNALAZIONI** -
	DECISIONE **Art. 35 §§ 3 (b) e 4 CEDU (assenza di un pregiudizio importante)** La Corte ha ritenuto che la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dalla legge Pinto per le controversie di valore esiguo, essendo superabile mediante prova contraria, rispecchiasse il criterio convenzionale dell'assenza di un pregiudizio importante, da valutare anche alla luce delle circostanze personali dell'interessato.	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	Nel caso di specie, considerati il modesto valore della domanda risarcitoria (150 euro), l'assenza di un'incidenza significativa del diniego dell'equa riparazione sulla vita della ricorrente e la mancanza di questioni di principio o problemi strutturali che richiedessero un esame nel merito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di un pregiudizio importante.	
Solenni e Miani Calabrese c. Italia Ricorso n. 42693/23 24/09/2026 Art. 6 § 1 CEDU (*eccessivo formalismo*) Art.1 P1 CEDU	**OGGETTO** Declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza d'appello e condanna dei ricorrenti, a seguito del procedimento accelerato di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. **DECISIONE** **Art. 35 §§ 3 (a) e 4 CEDU (manifesta infondatezza)** La Corte ha escluso che l'obbligo di depositare tempestivamente la prova della notificazione della sentenza impugnata costituisse un eccessivo formalismo (cfr. *Patricolo c. Italia*, 23 maggio 2024, §§ 77-85). Ha inoltre ritenuto proporzionate le condanne pecuniarie applicate ai sensi degli artt. 380-bis e 96, commi 3 e 4, c.p.c., considerati la prevedibilità delle conseguenze processuali, la possibilità di ottenere un esame collegiale e l'elevato valore della controversia. Ha pertanto dichiarato le doglianze ex art. 6 § 1 e art. 1 P1 CEDU inammissibili per manifesta infondatezza.	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO

Giallombardo c. Italia Ricorso n. 4790/16 03/09/2026 Comitato Art. 6 §§ 1, 2 e 3 (c) CEDU Art. 7 CEDU	**OGGETTO** Confisca dei beni del ricorrente nonostante la declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e insufficiente motivazione delle decisioni interne **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso)** La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni in replica al Governo né risposto al successivo sollecito, contenente l'avvertimento circa la possibile cancellazione del ricorso dal ruolo. Ne ha pertanto desunto che non intendesse più mantenere il ricorso. In assenza di circostanze particolari attinenti al rispetto dei diritti convenzionali che imponessero di proseguirne l'esame, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.	**SEGNALAZIONI** -
Consorzio Stabile Olimpia c. Italia Ricorso n. 9211/25 03/09/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Mancata esecuzione di decisioni dei tribunali nazionali (lodo arbitrale) da parte di un comune in dissesto e impossibilità di accedere a un tribunale per ottenerne l'esecuzione **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (c) CEDU (prosecuzione dell'esame non più giustificata)** Respinta l'eccezione del Governo relativa alla perdita dello *status* di vittima, la Corte ha rilevato che la società ricorrente aveva omesso di informarla, senza fornire alcuna spiegazione, di un accordo concluso con il comune debitore prima della proposizione del ricorso, con il quale il comune aveva riconosciuto il credito e si era impegnato a pagarne il 45% e la società aveva accettato di attendere i tempi di pagamento stabiliti dall'Organo straordinario di liquidazione. Trattandosi di	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	un'informazione rilevante, se non determinante, ai fini della ricevibilità e del merito del ricorso, la Corte ha ritenuto non più giustificata la prosecuzione dell'esame (cfr. *Belošević c. Croazia* (dec.), n. 57242/13, § 53, 3 dicembre 2019; *Şeker c. Turchia* (dec.), n. 30330/19, § 23, 7 settembre 2021).	
Campedelli c. Italia Ricorso n. 8726/20 17/09/2026 Comitato Art. 7 CEDU	**OGGETTO** Prevedibilità della condanna per abuso d'ufficio **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso)** La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni in replica al Governo né risposto al successivo sollecito, regolarmente ricevuto e contenente l'avvertimento circa la possibile cancellazione del ricorso dal ruolo. Ne ha pertanto desunto che non intendesse più mantenere il ricorso. In assenza di circostanze particolari attinenti al rispetto dei diritti convenzionali che imponessero di proseguirne l'esame, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.	**SEGNALAZIONI** -
Marinacci c. Italia Ricorso n. 37103/22 17/09/2026 Comitato Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Espropriazione del terreno del ricorrente **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso)** La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni in replica al Governo né risposto al successivo sollecito, regolarmente ricevuto e contenente l'avvertimento circa la possibile cancellazione del ricorso dal ruolo. Ne ha pertanto desunto che non intendesse più mantenere il ricorso. In assenza di circostanze particolari attinenti al rispetto dei diritti convenzionali che imponessero di proseguirne l'esame, ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

Tamburrino e Campochiaro c. Italia Ricorsi nn. 13676/25 e 19601/25 17/09/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (b) CEDU (risoluzione della controversia)** Respinta l'eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima (in assenza di un riconoscimento della violazione), la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano concluso con il consorzio debitore, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, accordi che prevedevano il pagamento di una somma corrispondente, in sostanza, al capitale dei crediti, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa, e che le somme concordate erano state corrisposte (cfr. *Pasquariello c. Italia* (dec.), n. 61509/11, 24 novembre 2022; *Ferrara c. Italia* (dec.), n. 56502/22, 4 settembre 2025).	**SEGNALAZIONI** -
Farina e altri c. Italia Ricorsi n. 8447/25, 9215/25 e 12625/25 17/09/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali **DECISIONE** **Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso)** La Corte, riuniti i ricorsi per la loro similitudine, ha rilevato che i ricorrenti non avevano presentato osservazioni in replica al Governo né risposto al successivo sollecito, regolarmente ricevuto dal loro rappresentante e contenente l'avvertimento circa la possibile cancellazione dal ruolo. Ne ha pertanto desunto che non intendessero più mantenere i ricorsi. In assenza di circostanze particolari attinenti al rispetto dei diritti convenzionali che imponessero di proseguirne l'esame, ne ha disposto la cancellazione dal ruolo.	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

COMUNICAZIONE RICORSI

Klotz e altri c. Italia Ricorso n. 17589/21 03/09/2026 Art. 10 CEDU	**OGGETTO** Libertà di espressione e uso della bandiera italiana in una manifestazione politica indipendentista. **DOMANDE ALLE PARTI** 1) È stata violata la libertà di espressione dei ricorrenti e, in particolare, il loro diritto di comunicare informazioni o idee (*Perinçek c. Svizzera* [GC], n. 27510/08, §§ 196-197, CEDU 2015 (estratti); *Handzhiyski c. Bulgaria*, n. 10783/14, § 58, 6 aprile 2021; v. anche *Partito popolare democratico-cristiano c. Moldova* (n. 2), n. 25196/04, § 27, 2 febbraio 2010), ai sensi dell'art. 10 § 1 CEDU? In caso affermativo, tale ingerenza era necessaria (*Sanchez c. Francia* [GC], n. 45581/15, § 145, 15 maggio 2023; *Fragoso Dacosta c. Spagna*, n. 27926/21, §§ 28-34, 8 giugno 2023; *Féret c. Belgio*, n. 15615/07, § 63, 16 luglio 2009) ai sensi dell'art. 10 § 2 CEDU? 2) In caso affermativo, tale ingerenza era necessaria ai sensi dell'art. 10 § 2 CEDU (cfr. S*anchez c. Francia* [GC], n. 45581/15, § 145, 15 maggio 2023; *Fragoso Dacosta c. Spagna*, n. 27926/21, § 28-34, 8 giugno 2023; *Féret c. Belgio*, n. 15615/07, § 63, 16 luglio 2009)?	**SEGNALAZIONI** -
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. c. Italia Ricorso n. 48834/20 09/09/2026 Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Trattenimento prolungato da parte dell'Agenzia delle Dogane di *containers* destinati all'esportazione in Cina, in assenza di un protocollo sui controlli e con conseguente risoluzione del contratto da parte dell'acquirente estero.	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	DOMANDE ALLE PARTI 1) L'ingerenza nei beni della società ricorrente era fondata su una legge sufficientemente prevedibile, ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU? Perseguiva uno scopo legittimo di interesse generale? Tenuto conto della durata del trattenimento, della condotta delle autorità doganali e delle garanzie procedurali di cui disponeva la società ricorrente, l'ingerenza era necessaria e proporzionata rispetto allo scopo perseguito (cfr. *Shorazova c. Malta*, n. 51853/19, § 113, 3 Marzo 2022)? 2) La società ricorrente ha adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire o ridurre il danno, tutelando la propria posizione contrattuale nei confronti della società cinese?	
Dipalo c. Italia Ricorso n. 57705/17 15/09/2026 Art. 10 CEDU	**OGGETTO** Condanna per diffamazione alla pena di un anno e due mesi di reclusione, con sospensione condizionale, del conduttore di un programma radiofonico a diffusione locale **DOMANDE ALLE PARTI** 1) Vi è stata un'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente, e in particolare nel suo diritto di comunicare informazioni o idee, ai sensi dell'art. 10 § 1 CEDU? In particolare, tenuto conto della natura delle affermazioni del ricorrente e della pena, la sanzione era proporzionata, sia per natura sia per entità (cfr. *Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], n. 33348/96, §§ 115-116, CEDU 2004-XI; *Belpietro c. Italia*, n. 43612/10, § 61, 24 settembre 2013; *Sallusti c. Italia*, n. 22350/13, § 59, 7 marzo 2019)?	**SEGNALAZIONI** -
Tedde c. Italia Ricorso n. 33163/25	**OGGETTO**	**SEGNALAZIONI**

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

21/09/2026 Art. 1 P1 CEDU	Effetto combinato della confisca del profitto del reato (art. 322-*ter* c.p.) e della riparazione pecuniaria (art. 322-*quater* c.p.) disposte dal giudice penale e della successiva condanna, pronunciata dalla Corte dei conti per i medesimi fatti, al risarcimento del danno erariale. **DOMANDE ALLE PARTI** 1) Vi è stata un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU? In particolare, tenuto conto delle misure disposte in precedenza dal giudice penale, la condanna pronunciata dalla Corte dei conti ha imposto al ricorrente un onere eccessivo (cfr. *Florio e Bassignana c. Italia*, nn. 34324/15 e 65192/16, §§ 70-88, 5 febbraio 2026)?	-
Renato c. Italia Ricorso n. 19205/25 16/09/2026 Art. 6 § 1 CEDU	**OGGETTO** Durata del procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza relativo all'istanza del ricorrente, detenuto ultrasettantenne, di sostituzione della detenzione in carcere con la detenzione domiciliare per incompatibilità delle proprie condizioni di salute con il regime carcerario **DOMANDE ALLE PARTI** 1) Il ricorrente ha esaurito tutte le vie di ricorso interne effettive per lamentare la durata del procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza, come richiesto dall'art. 35 § 1 CEDU? 2) Tenuto conto della posta in gioco per il ricorrente (cfr. *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], n. 15766/03, § 108, CEDU 2010; *Parrocchia greco-cattolica Lupeni e altri c. Romania* [GC], n. 76943/11, § 143, 29 novembre 2016; si vedano anche, *mutatis mutandis*, con riferimento all'effettività dei rimedi relativi alle condizioni di detenzione, *Longin c. Croazia*, n. 49268/10, § 41, 6 novembre 2012, e	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	Fenech c. Malta, n. 19090/20, § 42, 1° marzo 2022), la durata del procedimento ha violato il requisito del "termine ragionevole" di cui all'art. 6 § 1 CEDU?	
Fondazione Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione c. Italia Ricorso n. 48922/21 22/09/2026 Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Effetto combinato della confisca per equivalente del profitto del reato disposta nei confronti della fondazione ricorrente in sede penale (d.lgs. n. 231/2001) e della successiva condanna, pronunciata dalla Corte dei conti per i medesimi fatti, al risarcimento del danno in favore della Regione Lombardia, quantificato senza tenere conto delle somme confiscate **DOMANDE ALLE PARTI** 1) Vi è stata un'ingerenza nel diritto della fondazione ricorrente al rispetto dei suoi beni, ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU? In particolare, tenuto conto della previa misura di confisca, la condanna pronunciata dalla Corte dei conti ha imposto alla fondazione ricorrente un onere eccessivo (cfr. *Florio e Bassignana c. Italia*, nn. 34324/15 e 65192/16, §§ 70-88, 5 febbraio 2026)?	**SEGNALAZIONI** -
Ferraresi c. Italia Ricorso n. 7972/23 29/09/2026 Art. 1 P1 CEDU	**OGGETTO** Effetto combinato della confisca del profitto del reato di corruzione disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e della successiva condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, al risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione, senza tenere conto delle somme già versate in sede penale **DOMANDE ALLE PARTI** 1) Vi è stata un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, ai sensi dell'art. 1 P1 CEDU? In particolare, tenuto conto dei criteri utilizzati per la determinazione della somma, nonché delle somme già versate dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale, la condanna pronunciata dalla Corte dei conti ha imposto al ricorrente un onere eccessivo (cfr. *Rigolio c. Italia* (dec.),	**SEGNALAZIONI** -

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati

	n. 20148/09, § 57, 13 maggio 2014, e *Florio e Bassignana c. Italia*, nn. 34324/15 e 65192/16, § 81, 5 febbraio 2026)?	

© 2026 Saccucci & Partners – tutti i diritti riservati